

Calabrese

n. 11094/14 R.g.
n. 4550/15. Reg. sent.
n. 4550/15 Cron.
n. 4550/15 Rep.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale civile di Lecce - Seconda Sezione civile - nella persona del giudice, dr. Paolo Moroni, all'esito dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 25 settembre 2015, nel procedimento civile iscritto al n. 11094 del ruolo generale dell'anno 2014, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;

promosso da

M. rappr.ti e difesi c.) per procure a margine dei due atti di citazione introduttivi di due giudizi poi riuniti, entrambi proposti in opposizione al decreto ingiuntivo n. 2620/14 del 22.9.2014;

- attori/opponenti -

contro

Banca Nazionale del Lavoro spa, rappr.ta e difesa dall'avv. Alberigo Panini, come da procura alle liti autenticata per notaio Liguori in Roma versata in atti;

- convenuta/opposta -

verificata la regolarità del contraddittorio;
esaminati gli atti introduttivi, gli scritti difensivi ed i verbali;
lette le conclusioni istruttorie e di merito rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Hanno agito M. in due distinti giudizi, poi riuniti con ordinanze del 15.7.2015, in opposizione a decreto ingiuntivo n. 2620/14 del 22.9.2014, a mezzo del quale, su ricorso di Banca Nazionale del Lavoro spa, veniva intimato agli stessi, quali rispettivamente garante e debitore principale, il pagamento di € 30.999,43, oltre accessori e spese, a saldo delle somme dovute per un finanziamento personale per sorte capitale di 40 mila euro da restituire in 120 rate giusto contratto dell'8.4.2008.

Hanno addotto gli opposenti le stesse ragioni di doglianza, compendiabili, nell'ordine: a) nell'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto, pronunciato in carenza della prova tipica richiesta per legge, nemmeno essendo mai state consegnate al cliente copie del contratto e del piano di ammortamento; b) nell'avvenuto rimborso parziale del dovuto per € 6.803,00, somma non defalcata da quella residua; c) nella usurarietà del tasso praticato, specie se ottenuto sommando il tasso di interesse corrispettivo con quello moratorio.

Hanno concluso gli stessi per la revoca del decreto ingiuntivo, emesso in carenza di prova tipica, per la nullità del contratto titolo della domanda di BNL spa perché stipulato in contrasto con i principi di buona fede e trasparenza o, in subordine, per l'accertamento della minor somma dovuta, da quantificarsi anche a mezzo di ctu contabile, necessaria a verificare la correttezza dei parametri finanziari e normativi di calcolo utilizzati.

Si è costituita la Banca, contestando l'assunto di controparte, essendo stata prodotta in atti copia del contratto, indicante tanto il TAN che il TAEG in termini numerici

percentuali, saldaconto ex art. 50 d.l.gs.385/93, piano di ammortamento, nonché contabile di tutti i versamenti effettuati e di quelli non saldati, debitamente sottratti tutti gli importi comunque corrisposti ed in carenza di profilo alcuno di usurarietà del tasso di interesse praticato, con riferimento tanto a quello corrispettivo che a quello moratorio.

Ha concluso il difensore della Banca per il rigetto dell'avversa opposizione.

Riuniti i giudizi e munito il decreto ingiuntivo di clausola di provvisoria esecutività, nessuna delle parti avendo avanzato richiesta di termini ex art. 183, 6° co., c.p.c., ritenuta superflua ogni ulteriore attività istruttoria, la causa è stata rinviata all'udienza odierna per essere oralmente discussa e, quindi, decisa nei termini che seguono.

Le opposizioni della M risultano infondate e meritano, quindi, di essere disattese.

Ed invero, la Banca convenuta/opposta ha prodotto in atti il contratto, sottoscritto dalle parti anche ai fini della consegna di tutta la documentazione dovuta ai mutuatari, in cui erano stati pattuiti in termini percentualmente esatti tanto il TAN, pari al 7,25%, che il TAEG, pari al 7,50%, oltre che l'interesse di mora, pari percentualmente pure al tasso stabilito; ha versato, inoltre, in atti la Banca copia del saldaconto ex art. 50 del d.l.gs. 385/93, del piano di ammortamento e della contabile relativa a tutti i versamenti effettuati, anche di quelli contestati dagli attori/opponenti come mai calcolati a deconto.

Diversamente, risultano allo stato sprovviste di supporto probatorio alcuno le doglianze di parte attrice/opponente, avendo le parti concordato tutti gli estremi del finanziamento ed essendo del tutto inconferente la sintetica quanto incompleta e, per taluni aspetti, inesatta, perché priva di effettivi riscontri contabili, consulenza di parte prodotta in atti dagli stessi opposenti volta a dare conto di un tasso effettivamente applicato diverso e superiore a quello pattuito, oltre che dell'usurarietà del tasso di interessi praticato dalla Banca, risultando peraltro discutibile l'ipotesi difensiva sostenuta riferita alla eventualità di una mera sommatoria del tasso corrispettivo e di quello moratorio ai fini indicati.

Ritiene, difatti, il Tribunale di aderire sul punto ad altro orientamento, senza per ciò solo disattendere le conclusioni cui sono pervenute, anche in tempi recenti, la Corte di Cassazione e la Corte costituzionale a proposito della necessità di computare, ai fini dell'applicazione della normativa antiusura, anche gli interessi di mora comunque convenuti o promessi [Cass., sez. I, sent. 9.1.2013, n. 350].

Va in proposito osservato, infatti, che non si rinvencono, nella giurisprudenza di legittimità, indicazioni puntuali in ordine al parametro al quale commisurare il carattere usurario degli interessi di mora, né in ordine al cumulo di questi con quelli corrispettivi.

Non v'è unanimità di vedute, infine, quanto all'apparato sanzionatorio, potendosi astrattamente predicare tanto la tesi della nullità della sola clausola relativa agli interessi di mora quanto quella della invalidità di ogni pattuizione in punto di interessi: tale ultima questione, peraltro, assume notevole importanza sul piano pratico tutte le volte in cui il superamento del tasso-soglia risulti in concreto dipeso proprio dalla convenzione di interessi di mora per il caso di ritardo nel rimborso delle rate del finanziamento.

Nel silenzio del legislatore e nel perdurare di oscillazioni di carattere interpretativo, appare anzitutto da condividere in questa sede la tesi che nega il cumulo tra interessi moratori e corrispettivi, dovendosi escludere, altresì, l'indole onnicomprensiva del tasso-soglia, attesa la chiara disomogeneità tra gli stessi, e tanto in ragione della diversità di funzione, i primi costituendo una liquidazione forfettaria del danno da inadempimento contrattuale, i secondi integrando la più nitida espressione del principio della naturale fecondità del denaro, stante la sua fisiologica attitudine a produrre frutti civili.

Occorre evidenziare, peraltro, che l'angolazione dalla quale si esamina il fenomeno dell'usura oggettiva, alla luce dell'assetto normativo vigente, si riflette inevitabilmente sulle scelte interpretative adottate, specie in presenza di vuoti normativi ancora da colmare; in altre parole, altra è la prospettiva di matrice penalistica, la quale plausibilmente mostra di non enfatizzare troppo l'ontologica differenza tra categorie di interessi strutturalmente e funzionalmente autonome, altra è l'ottica civilistica, la quale non può prescindere dai principi in tema di obbligazioni (tali sono, evidentemente, anche gli interessi).

A questo proposito, non pare superfluo ricordare che alle due differenti categorie di interessi mostra di annettere rilievo lo stesso legislatore, che distingue tra interessi corrispettivi (artt. 1282 e 1284 cod. civ.) e danni nelle obbligazioni pecuniarie [art. 1224, 1° co. cod. civ.: *"Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di denaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno..."*]; di tale distinzione, poi, v'è traccia anche nella legislazione speciale, ove si pensi alla disciplina dettata in tema di inadempimento nelle transazioni commerciali ai sensi del d. lgs. 231/2002. Il codice, infine, conosce una terza categoria di interessi, quella degli interessi compensativi, la cui esistenza è stata ricavata per via interpretativa dall'art. 1499 cod. civ..

Come è agevole ricavare da tali brevi considerazioni, il quadro degli interessi nel nostro ordinamento appare frastagliato ed eterogeneo, e di tanto, in una logica meramente finanziaria, ha tenuto conto la stessa Banca d'Italia, titolare per legge del potere di rilevare con cadenza trimestrale il *"tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse..."* [art. 2 l. 108/1996]: proprio tale autorità, in un recente documento, ha rimarcato come nella rilevazione del dato richiamato non si sia tenuto conto degli interessi moratori di regola applicati, pur avendo lo stesso organo centrale sollecitato istituti di credito ed intermediari finanziari ad applicare tassi di mora non eccedenti la soglia del TEGM aumentato del 2,1%, con l'ulteriore maggiorazione ricavata dagli artt. 2 e 3 l. 108/96. Quanto all'aumento del 2,1%, lo stesso discende - ha chiarito la Banca d'Italia - da una rilevazione media, operata a fini statistici nel 2002, sulle maggiorazioni stabilite contrattualmente in caso di ritardi nei pagamenti [Chiarimenti della Banca d'Italia in materia di legge antiusura del 3.7.2013].

Orbene, pur nella consapevolezza del carattere non vincolante di detti chiarimenti, neppure assurgendo gli stessi al rango di fonti secondarie del diritto, il Tribunale reputa che i principi espressi dalla Banca d'Italia risultino nondimeno condivisibili perché conformi ad un dato costante proprio della prassi commerciale, posto che, nella logica dell'integrale riparazione del danno che informa l'intero sistema della responsabilità civile, accade sovente che gli interessi di mora siano fissati in misura superiore rispetto a quelli corrispettivi e siano determinati in funzione dei primi.

Va osservato, peraltro, che la sanzione della nullità riveniente dall'applicazione dell'art. 1815, 2° co. cod. civ. finirebbe per colpire, secondo l'orientamento che appare preferibile, la sola clausola relativa agli interessi moratori, e tanto proprio in ragione della predicata eterogeneità degli interessi di mora e di quelli corrispettivi, da cui consegue la necessità di una valutazione autonoma del loro carattere eventualmente usurario.

Rigettate per le esposte ragioni le domande degli attori/opponenti, gli stessi vanno condannati a rifondere a Banca Nazionale del Lavoro spa le spese del presente procedimento, da liquidarsi sulla scorta dei criteri previsti dal d.m. 55/14 secondo lo scaglione di riferimento e con riguardo alle fasi di studio, introduttiva e decisoria.

p.q.m.

definitivamente pronunciando sulle opposizioni proposte da M

a decreto ingiuntivo n. 2620/14 del 22.9.2014, così provvede:

- rigetta le predette opposizioni, dichiarando in via definitiva l'esecutorietà della predetta intimazione di pagamento;

- condanna M

a rifondere a Banca Nazionale del Lavoro spa le spese e competenze del presente giudizio, liquidate in complessivi € 4.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario al 15%, Cassa Avvocati ed Iva come per legge.

Lecce, 25 settembre 2015

Il giudice
Dr. Paolo Moroni

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Lecce, 25 SET. 2015